

# CITTÀ DI CATANZARO

*Comando Polizia Municipale*

## SCHEMA DI CONVENZIONE

## PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

## DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE,

## DEI VEICOLI E/O RIMORCHI RINVENUTI

## IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO

## SU AREE AD USO PUBBLICO E

## SULLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO

## PRIVI DI TARGHE E PER I QUALI

## IL PROPRIETARIO E' SCONOSCIUTO

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE, DEI VEICOLI E/O RIMORCHI RINVENUTI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO SU AREE AD USO PUBBLICO E SULLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO PRIVI DI TARGHE E PER I QUALI IL PROPRIETARIO E' SCONOSCIUTO – CIG Z731B13471**

**TRA**

il Comune di ..... con sede in ..... C.F. e P.I. ....., nella persona di ....., di seguito per brevità "Comune";

**E**

la ditta ..... con sede in ..... P.I. ....., nella persona di ....., di seguito per brevità "Gestore", CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

**PREMESSO CHE**

1. il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, è tenuto a liberare la rete stradale da veicoli in palese stato di abbandono, in modo da recuperare spazi da adibire a parcheggio e da evitare l'inquinamento dell'area per effetto del degrado fisico degli stessi;
2. il Comune, per garantire gli adempimenti citati, è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente "convenzione" che rientra nel progetto generale di ripulire la città eliminando gli elementi di ostacolo al decoro urbano;

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente documento,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Oggetto della convenzione**

1. Il Comune affida, non in via esclusiva, alla ditta "_____" l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, dei veicoli a motore o rimorchi, privi di targhe e per i quali non si riesce a risalire alle generalità del proprietario, che risulta sconosciuto, rinvenuti dalla Polizia locale sul territorio del Comune, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private ad uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati.

## Articolo 2
## Formazione elenco operatori

Il Comune affida il servizio di cui alla presente Convenzione non in via esclusiva, pertanto, gli interventi saranno richiesti, a rotazione, a tutte le Ditte, con le quali è stata stipulata la convenzione.

Si redigerà un elenco delle ditte partecipanti ed in regola con i requisiti di legge, secondo l'ordine di arrivo delle richieste di partecipazione.

E' ammessa la stipula di ulteriori Convenzioni con operatori che avanzeranno richiesta successivamente ai termini di cui alla presente procedura. Questi operatori saranno collocati in coda nell'elenco redatto.

## Articolo 3
## Modalità e tempi di intervento

1. Gli interventi del Gestore sono chiesti con comunicazione del Comando di Polizia locale, inviata a mezzo fax oppure tramite e-mail.
2. Il servizio di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono è svolto prevalentemente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
   La rimozione stessa avverrà, di norma, entro i primi sette giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, inoltrata così come indicato al comma precedente.
   Le cause di impossibilità a intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al Gestore e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia locale.
   L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata la quale il servizio dovrà essere eseguito nei termini previsti.
3. Al Comando del Corpo di Polizia locale spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato al Gestore. Il Comune, tramite il Corpo di Polizia locale, si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sul regolare svolgimento del servizio.

Qualora l'intervento richiesto non venga effettuato nei termini di cui al precedente punto 2 il Comando potrà richiedere l'intervento ad altro soggetto collocato in posizione successiva nell'elenco degli operatori economici. L'operatore sostituito non potrà avanzare pretese e salterà il turno nella rotazione dei servizi.

## Articolo 4
## Requisiti del "Centro di raccolta e demolizione" per l'espletamento del servizio

1. Il servizio verrà svolto direttamente dal Gestore, che dovrà essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dal d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 (TUA), dal d.lgs. n. 209 del 24.06.2003, nonché da ogni altra normativa statale o regionale applicabile in materia.
2. I Responsabili gestionali debbono possedere i necessari requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 d.lgs. 50/2016. Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal Gestore e verificato dal Comune nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.

## Articolo 5
## Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. Il "Centro di raccolta e demolizione" del Gestore deve:
   a) mettere a disposizione almeno un veicolo appositamente attrezzato per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in maniera idonea a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio. Il mezzo con il quale sarà svolto il servizio deve possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.; dovrà, inoltre, essere dotato di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
   b) adeguare a propria cure e spese il carro attrezzi alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;
   c) mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e custodite, che siano in regola con la vigente normativa in materia;
   d) assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.) da esibire all'Amministrazione Comunale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno del "Centro";
2. Il Gestore ha l'obbligo di informare preventivamente il Comando circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate.
3. Il Gestore si impegna a fornire al Comando di Polizia locale recapito telefonico, fax ed indirizzo e-mail, per le comunicazioni inerenti alla presente convenzione.
4. Saranno programmati incontri periodici per fare il punto della situazione, e per analizzare il complesso delle attività svolte, allo scopo di poter concordare eventuali miglioramenti.

## Articolo 6
## Modalità di svolgimento del servizio

1. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire oltre che in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Locale redigerà un verbale (corredato da opportuna documentazione fotografica) dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti.
3. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo al Centro, il personale del Corpo di Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario, addetto al carro rimozione.
4. Il Centro, ultimate le operazioni, consegnerà al Comando copia della documentazione comprovante il servizio svolto.

## Articolo 7
## Controlli ad opera del Corpo di Polizia locale

1. Il Corpo di Polizia locale è delegato al controllo della buona gestione del servizio ed eserciterà la vigilanza sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione. Qualora sia constatata qualsiasi violazione alla presente convenzione, l'Amministrazione comunale contesterà l'inadempimento al Gestore con lettera raccomandata A/R assegnandogli un termine per fornire le proprie controdeduzioni.
2. Ricevute le stesse, l'Amministrazione Comunale, qualora non le ritenga accettabili, a suo insindacabile giudizio, potrà diffidare il Gestore al rispetto della convenzione e/o potrà applicare una penale da € 100,00 fino ad € 500,00 a seconda della rilevanza della violazione contestata.
3. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti reiterati, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione con lettera raccomandata A/R. In tal caso al Gestore non spetterà alcunché a titolo di indennizzo.

## Articolo 8
## Condizioni economiche del servizio

1. Gli interventi di bonifica ambientale di cui all'Articolo 1 della presente convenzione **saranno effettuati a titolo gratuito** dal Gestore.
   Il Comune non corrisponderà alcun indennizzo/rimborso/prezzo in favore del Gestore/Centro di raccolta.
2. Per i proprietari dei veicoli abbandonati che ne richiedano tempestivamente la restituzione, i prezzi vengono lasciati alla determinazione del Gestore come da libero mercato, non rientrando in fattispecie regolate dalla presente convenzione.

## Articolo 9
## Durata e risoluzione

1. L'Ente, stipulerà una Convenzione con ogni soggetto partecipante in regola con i requisiti e la normativa vigente in materia. Gli interventi saranno effettuati a rotazione tra tutte le ditte con le quali si è stipulata la Convenzione.
2. L'Ente potrà stipulare Convenzione con soggetti che, anche successivamente ai termini di scadenza della presente procedura, avanzeranno richiesta per essere inseriti nell'elenco dei centri di raccolta, purché in regola con i requisiti e la normativa vigente in materia. Tali soggetti entreranno nella rotazione degli interventi dopo la stipula della relativa Convenzione. I soggetti con i quali si è già stipulata Convenzione non potranno avanzare pretese di esclusiva e/o preferenza nell'esecuzione degli interventi.
3. Il servizio descritto avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente atto.
4. L'Amministrazione ha facoltà di rinnovare la convenzione per un altro anno, con le medesime modalità: Trattasi di libera facoltà dell'Ente non vincolante.
5. L'Amministrazione si riserva:

- di interrompere, in ogni momento, il rapporto per motivi dovuti alla sua non esatta esecuzione, ovvero per qualsivoglia fatto dipendente dalla sua volontà, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 giorni.
- sospendere il servizio in qualsiasi momento senza che il Gestore possa avanzare pretese di qualunque genere e natura, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 giorni,

6. Qualsiasi modifica al presente documento deve essere concordata fra le Parti ed in forma scritta.
7. Per quanto non stabilito nel presente atto le parti dichiarano di rimettersi a quanto previsto nel Codice Civile.

**Articolo 10**
**Spese contrattuali**

1. Sono a carico del Gestore tutte le spese, relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

**Articolo 11**
**Controversie e foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sia durante la vigenza del periodo contrattuale, sia oltre lo spirare del termine del contratto, qualunque sia la loro natura, sarà competente il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di .....

_____

Per la ditta .....

_____

**SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE**

Il Gestore, dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 (secondo cpv.) del Codice Civile, i seguenti articoli della convenzione: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.
Per il Comune di .....

_____

Per la ditta .....

_____